

Reti

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

2 DICEMBRE 2024 – ORE 11:30 IN PRIMA CONVOCAZIONE

3 DICEMBRE 2024 – ORE 11:30 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Egregi Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Reti S.p.A. ("**Reti**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria, per il giorno 2 dicembre 2024, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 3 dicembre 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica degli articoli 3, 16, 21, 23 e 34 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

*** **

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e unico punto all'ordine del giorno

1) Modifica degli articoli 3, 16, 21, 23 e 34 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto sociale della Società attualmente vigente.

In particolare, le proposte di modifica degli articoli 16 e 23 dello Statuto sociale consistono nell'inserimento delle seguenti previsioni:

- la possibilità, ove consentito dalla legge applicabile, di svolgere le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audioconferenza e videoconferenza), omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle stesse, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante;
- la possibilità che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Le proposte di modifica concernenti lo svolgimento delle Assemblee e delle riunioni consiliari esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione hanno lo scopo di garantire la massima flessibilità ed efficienza organizzativa in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base ed in applicazione dei recenti regimi normativi e dei consolidati orientamenti notarili in materia.

Con espresso riferimento alle riunioni assembleari, la previsione si inserisce nell'alveo della interpretazione normativa del Consiglio Notarile di Milano che, con la Massima n. 200 del 23 Novembre 2021 ("*Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione*"), ha ritenuto che fossero "*legittime le clausole statutarie di s.p.a. [...] che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione*".

Nel corso degli ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il crescente utilizzo delle modalità "da remoto" e, in particolare, in occasione delle adunanze dell'Assemblea tenutasi senza la partecipazione fisica dei soci e tramite l'esclusivo conferimento di deleghe al rappresentante designato, ha potuto constatare che tali modalità organizzative hanno facilitato la partecipazione degli azionisti e reso più agile lo svolgimento della riunione senza comprometterne la qualità.

Così come evidenziato dal Consiglio Notarile di Milano a commento della Massima sopra citata, si ritiene che le suddette clausole statutarie non si pongano in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscano una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi, in una certa misura, favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

Pertanto, nella medesima ottica di flessibilità e in assenza di alcun ostacolo normativo, si considera, altresì, opportuno procedere all'eliminazione del riferimento alla necessità che, nel caso in cui anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società si tengano tramite mezzi di telecomunicazione, risulti necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante. In particolare, tale presenza congiunta era stata originariamente considerata necessaria per la sua funzionalità alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal presidente che

dal soggetto verbalizzante (o unicamente da quest'ultimo in caso di verbale in forma pubblica). Tuttavia, essendosi ormai consolidato l'orientamento secondo cui, nel caso di adunanze da tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale può essere redatto e sottoscritto in un momento successivo a quello della riunione, non si rinvergono più ragioni per mantenere la precisazione in oggetto.

Si propone, altresì, di prevedere che, in caso di urgenza, il consiglio di amministrazione sia convocato con avviso inviato almeno il giorno prima della riunione stessa (invece di 24 ore prima).

L'inserimento della previsione inerente lo svolgimento delle Assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato, in virtù del nuovo articolo 135-*undecies*.1 del TUF introdotto dall'articolo 11 della legge n. 21/2024 (la "**Legge Capitali**"), consente invece al Consiglio di Amministrazione di decidere in occasione delle singole riunioni assembleari se adottare la modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il rappresentante designato dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, salva la facoltà di stabilire che l'intervento in Assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

L'introduzione dell'articolo 135-*undecies*.1 del TUF da parte dall'articolo 11 della Legge Capitali ha reso, invece, permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate per consentire l'espressione del diritto di voto anche nel contesto della pandemia da COVID-19.

La relazione di accompagnamento al nuovo testo normativo indica espressamente che si è tenuto conto dell'esperienza operativa di epoca emergenziale che ha dimostrato, da una parte, l'efficienza dell'utilizzo del rappresentante designato in via esclusiva e, dall'altra, la compatibilità dello strumento con i diritti di informazione e voto del socio di cui variano esclusivamente forme, modalità e tempi di esercizio.

La proposta che si sottopone all'Assemblea segue, d'altra parte, l'evoluzione del modello assembleare delle società quotate che risultano sempre meno frequentemente luoghi di formazione contestuale di idee, di opinioni, di dibattito e scambio sui punti all'ordine del giorno, e sempre più spesso mero luogo di espressione di un diritto di voto i cui contenuti si formano generalmente ancora prima della adunanza, sulla base dei flussi informativi garantiti dalla legge tra soci e Società.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto, alla luce dell'esperienza maturata in epoca emergenziale, che la proposta di modifica statutaria attribuisca una utile ed efficiente alternativa per lo svolgimento delle riunioni assembleari.

La proposta di modifica dell'articolo 3 consiste nell'introduzione, quale attività ricompresa nell'oggetto sociale della Società, della messa a disposizione a favore di scuole, università e *start up* di spazi e superfici aziendali attrezzate, per finalità formative.

Infine, la proposta di modifica dell'articolo 21 consiste nell'eliminazione della previsione inerente la preventiva individuazione e valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor del nominando amministratore indipendente, in conformità al nuovo articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, mentre la proposta di modifica dell'articolo 34 prevede l'eliminazione del riferimento all'articolo 116 del TUF, abrogato dalla Legge Capitali.

Modifiche degli articoli 3, 16, 21, 23 e 34 dello Statuto sociale

In particolare, vi proponiamo di modificare lo Statuto sociale come segue:

Testo vigente	Testo modificato
<u>Articolo 3</u> Oggetto	<u>Articolo 3</u> Oggetto
3.1. La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone,	3.1. La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone,

comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

La Società riconosce il valore dell'interdipendenza, quale sistema di reti che rappresentano il tessuto neurale e connettivo di un futuro migliore e, per questo, desidera essere un centro di snodo della rete di cui fa parte, un hub e non un semplice terminale, perché l'interdipendenza crea valore quando alimenta accessibilità, condivisione, interazione, comunità, intelligenza, libertà, innovazione, evoluzione e responsabilità.

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono:

- il realizzo, l'installazione ed attivazione di impianti tecnologici e telematici su computer con acquisto e vendita di materiale inerente alle attività di cui sopra, produzione e implementazione di applicativi software e di infrastrutture di rete nonché attività di consulenza in ambito informatico; import ed export di materiale di cui sopra; assunzione di rappresentanze italiane e straniere per il materiale di cui sopra;
- la fornitura di servizi di formazione (corsi, stages) e per le attività inerenti l'oggetto sociale anche al fine di ricerca con la raccolta di informazioni e l'elaborazione dei dati;
- le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte:
 - Reti, con il fine di rafforzare il proprio ruolo di ponte tra la realtà del lavoro e il territorio, si impegna ad aumentare il proprio impatto sociale e culturale, mettendo a disposizione i propri ambienti per attività di formazione e promuovendo eventi divulgativi, sostenendo così un modello di impresa interdipendente e aperto allo scambio e alla contaminazione con tutti i propri stakeholder, coinvolgendo la propria comunità di riferimento e con un'attenzione particolare ai giovani e alle categorie svantaggiate.
 - Reti, con il fine di favorire lo sviluppo professionale e personale nel rispetto del work life balance, si impegna a perseguire il benessere delle persone creando un ambiente di lavoro idoneo ad alimentare competenze e passioni, valorizzando i propri collaboratori e divenendo attrattore di talenti.

comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

La Società riconosce il valore dell'interdipendenza, quale sistema di reti che rappresentano il tessuto neurale e connettivo di un futuro migliore e, per questo, desidera essere un centro di snodo della rete di cui fa parte, un hub e non un semplice terminale, perché l'interdipendenza crea valore quando alimenta accessibilità, condivisione, interazione, comunità, intelligenza, libertà, innovazione, evoluzione e responsabilità.

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono:

- il realizzo, l'installazione ed attivazione di impianti tecnologici e telematici su computer con acquisto e vendita di materiale inerente alle attività di cui sopra, produzione e implementazione di applicativi software e di infrastrutture di rete nonché attività di consulenza in ambito informatico; import ed export di materiale di cui sopra; assunzione di rappresentanze italiane e straniere per il materiale di cui sopra;
- la fornitura di servizi di formazione (corsi, stages), **ivi compresa la messa a disposizione a favore di scuole, università e start up di spazi e superfici aziendali attrezzate finalizzata alla formazione,**—e per le attività inerenti l'oggetto sociale anche al fine di ricerca con la raccolta di informazioni e l'elaborazione dei dati;
- le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte:
 - Reti, con il fine di rafforzare il proprio ruolo di ponte tra la realtà del lavoro e il territorio, si impegna ad aumentare il proprio impatto sociale e culturale, mettendo a disposizione i propri ambienti per attività di formazione e promuovendo eventi divulgativi, sostenendo così un modello di impresa interdipendente e aperto allo scambio e alla contaminazione con tutti i propri stakeholder, coinvolgendo la propria comunità di riferimento e con un'attenzione particolare ai giovani e alle categorie svantaggiate.
 - Reti, con il fine di favorire lo sviluppo professionale e personale nel rispetto del work life balance, si impegna a perseguire il benessere delle persone creando un ambiente di lavoro idoneo ad alimentare

<ul style="list-style-type: none"> • Reti, al fine di aumentare il proprio impatto nei confronti dei clienti, si impegna a creare prodotti e servizi innovativi e sostenibili attraverso la promozione e la diffusione dei propri valori, un modello imprenditoriale aperto in termini di scambio di idee e competenze, la connessione tra persone e tecnologia e attraverso progettualità che abbiano anche finalità positive sociali e ambientali. • Reti, al fine di contribuire a creare condizioni di prosperità per la biosfera e la società, si impegna ad essere un modello di riferimento nel proprio settore adottando politiche e modelli di minimizzazione dell'utilizzo di risorse e delle emissioni climalteranti, avviando iniziative volte a sensibilizzare i propri stakeholder, anche introducendo attività di divulgazione e coinvolgimento sui temi di sostenibilità ambientale. • Reti, al fine di preservare gli equilibri climatici, si impegna ad attuare un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica. <p>Al fine di realizzare l'oggetto sociale e, quindi, quale attività non prevalente, la Società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie e/o utili; potrà, altresì, finanziare le società del gruppo di appartenenza, o essere finanziata da società del gruppo di appartenenza, nonché prestare avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie, anche reali, tipiche o atipiche, anche a favore di terzi, inclusi gli Istituti di Credito; l'assunzione, sia diretta che indiretta, di quote e partecipazioni anche azionarie in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio scopo sociale.</p> <p>Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente Articolo 3 potranno essere esercitate in Italia e all'estero, direttamente dalla Società o indirettamente per tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative, costituite o costituende nelle forme previste dal diritto italiano o di altri Paesi.</p>	<p>competenze e passioni, valorizzando i propri collaboratori e divenendo attrattore di talenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reti, al fine di aumentare il proprio impatto nei confronti dei clienti, si impegna a creare prodotti e servizi innovativi e sostenibili attraverso la promozione e la diffusione dei propri valori, un modello imprenditoriale aperto in termini di scambio di idee e competenze, la connessione tra persone e tecnologia e attraverso progettualità che abbiano anche finalità positive sociali e ambientali. • Reti, al fine di contribuire a creare condizioni di prosperità per la biosfera e la società, si impegna ad essere un modello di riferimento nel proprio settore adottando politiche e modelli di minimizzazione dell'utilizzo di risorse e delle emissioni climalteranti, avviando iniziative volte a sensibilizzare i propri stakeholder, anche introducendo attività di divulgazione e coinvolgimento sui temi di sostenibilità ambientale. • Reti, al fine di preservare gli equilibri climatici, si impegna ad attuare un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica. <p>Al fine di realizzare l'oggetto sociale e, quindi, quale attività non prevalente, la Società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie e/o utili; potrà, altresì, finanziare le società del gruppo di appartenenza, o essere finanziata da società del gruppo di appartenenza, nonché prestare avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie, anche reali, tipiche o atipiche, anche a favore di terzi, inclusi gli Istituti di Credito; l'assunzione, sia diretta che indiretta, di quote e partecipazioni anche azionarie in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio scopo sociale.</p> <p>Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente Articolo 3 potranno essere esercitate in Italia e all'estero, direttamente dalla Società o indirettamente per tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme</p>
--	---

<p>Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie nei confronti del pubblico ed ogni altra attività riservata ai sensi di legge.</p>	<p>associative, costituite o costituende nelle forme previste dal diritto italiano o di altri Paesi. Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie nei confronti del pubblico ed ogni altra attività riservata ai sensi di legge.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 16</u> Intervento e voto</p> <p>16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>16.3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>16.4. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 16</u> Intervento e voto</p> <p>16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>16.3. Ove consentito dalle disposizioni, anche regolamentari, <i>pro tempore</i> vigenti, L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, <i>ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di amministrazione, in via alternativa o anche esclusivamente</i>, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>16.4. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p> <p>16.5 <i>Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni</i></p>

	<p>sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-<i>undecies</i>.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-<i>undecies</i> del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-<i>novies</i> del TUF.</p>
--	---

Testo vigente	Testo modificato
<p align="center">Articolo 21 Nomina degli amministratori</p> <p>21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-<i>ter</i>, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").</p> <p>21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od</p>	<p align="center">Articolo 21 Nomina degli amministratori</p> <p>21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-<i>ter</i>, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").</p> <p>21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od</p>

anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di

anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente scelto ~~tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor~~ ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di

<p>amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;</p> <p>– dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.</p> <p>21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti</p>	<p>amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;</p> <p>– dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.</p> <p>21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti</p>
--	--

amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea o anche il solo Presidente del Consiglio di Amministrazione, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera

amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea o anche il solo Presidente del Consiglio di Amministrazione, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera

secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.	secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.
---	---

Testo vigente	Testo modificato
<u>Articolo 23</u> Riunioni del consiglio	<u>Articolo 23</u> Riunioni del consiglio
<p>23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.</p> <p>23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.</p> <p>23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.</p> <p>23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno</p>	<p>23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.</p> <p>23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore il giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.</p> <p>23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.</p> <p>23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno</p>

dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.	dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.
---	--

Testo vigente	Testo modificato
<p align="center">Articolo 34 Eventuale qualificazione della Società come diffusa</p> <p>34.1 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p>	<p align="center">Articolo 34 Eventuale qualificazione della Società come diffusa</p> <p>34.1 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p>

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, e che nell'occasione sono state inseriti aggiustamenti formali.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Reti S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

delibera

1. *di modificare gli articoli 3, 16, 21, 23 e 34 dello statuto sociale di Reti S.p.A., come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana e/o dell'Autorità”.*

*** **

Busto Arsizio (VA), 14 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bruno Paneghini